



f.

Ministero di Giustizia e Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

UFFICIO CENTRALE DEL PERSONALE

DIVISIONE V - SEZIONE I

Prot. n. 165473/5.1

Roma, 11 17 LUG. 1995

LETTERA CIRCOLARE

Ai Sigg. Provveditori Regionali
dell'Amministrazione Penitenziaria

Ai Sigg. Direttori degli Istituti
Penitenziari per Adulti (comprese
le Case Mandamentali)

Ai Sigg. Direttori dei Centri di
Servizio Sociale per Adulti

Ai Sigg. Direttori delle Scuole di
Formazione ed Aggiornamento del
Corpo di Polizia Penitenziaria
dell'Amministrazione Penitenziaria

Al Sig. Direttore del Centro
Amministrativo " G. Altavista "

Al Sig. Direttore del Centro
Nazionale Reclutamento della
Polizia Penitenziaria

Ai Sigg. Direttori del Magazzino
Vestiaro

Ai Sigg. Direttori degli Istituti
Penali Minorenni

Ai Sigg. Coordinatori dei Centri
di Prima Accoglienza

Ai Sigg. Direttori dei Centri per
la Giustizia Minorile

Ai Sigg. Direttori degli Uffici di
Servizio Sociale per i Minorenni

e. p.c.

Al Sig. Direttore dell'Ufficio
per la Giustizia Minorile

L O R O S E D I

OGGETTO: Personale dell'Amministrazione Penitenziaria
impossibilitato a raggiungere la sede di
servizio ubicata su isola minore per avverse
condizioni meteo-marine.



Al fine di disciplinare la posizione del personale dell'Amministrazione penitenziaria, in servizio presso gli Istituti ubicati in sedi insulari che, fruente di regolare permesso, libero dal servizio, in congedo o in missione fuori sede, non sia in grado di rientrare in sede entro il termine prefissato a causa di condizioni meteo-marine avverse, e comunque tali da non consentire l'ordinario svolgimento del servizio di trasporto marittimo da parte delle compagnie navali abilitate, si forniscono le seguenti direttive.

- Il dipendente ha l'obbligo, appena possibile, di porsi a disposizione della Direzione dell'Istituto o servizio penitenziario più vicino che potrà disporre l'impiego nei modi e nei tempi ritenuti più opportuni, fermo restando la possibilità di successiva concessione - ricorrendone i presupposti - di ogni tipo di congedo previsto dalle norme in vigore. Salvo diversa e specifica richiesta da parte del dipendente, in tale circostanza, si ritiene che possa farsi luogo alla concessione del congedo straordinario previsto dall'art. 37 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, in analogia a quanto previsto con nota n. 32599/13-168 - Serv. V del 15.2.1983 dal Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, nel caso di assenza effettuata dal dipendente in occasione di scioperi dei mezzi pubblici di trasporto.

- Il dipendente che, per avverse condizioni meteo-marine, è impossibilitato a raggiungere la propria sede insulare di servizio al termine di un periodo di missione, deve ritenersi continuativamente in servizio di missione fino al momento del rientro nella sede di appartenenza. Ciò nella considerazione che l'allontanamento dalla ordinaria sede è stato determinato da ragioni di servizio e che il puntuale rientro ne è stato impedito da cause indipendenti dalla sua volontà.



Resta, comunque, imprescindibile il dovere del dipendente di esibire attestazione rilasciata dalla Compagnia navale abilitata al trasporto, circa le condizioni di impedimento a raggiungere la sede insulare di servizio.


IL DIRETTORE GENERALE